



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016 n. 198. Riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione per l'esercizio finanziario 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante "Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione" di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della stessa legge, di seguito denominato "Fondo";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sopra citata legge n. 198 del 2016 confluiscono nel "Fondo":

a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale;

b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) una quota, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge n. 198 del 2016, dall'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dall'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che operano nel mercato della pubblicità;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 4, della sopra citata legge n. 198 del 2016, la ripartizione delle risorse del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, è definita annualmente sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, e che, in particolare, il riparto delle risorse di cui alle citate lettere a) e b) tiene conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale;

CONSIDERATO che, ad oggi, le risorse di cui alla lettera c) sono oggetto di separati provvedimenti di accertamento e di trasferimento alle Amministrazioni destinatarie, mentre per quelle di cui alla lettera d) l'accertamento dovrà essere effettuato successivamente all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 198 del 2016, destinato a disciplinare le modalità di versamento del relativo contributo;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) già confluite nel Fondo;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) con la quale sono state stanziato, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione *Comunicazioni*, Programma *Sostegno al pluralismo dell'informazione*, per l'anno finanziario 2020, capitolo MEF 2196, denominato "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*", risorse pari ad **euro 180.891.472**;

CONSIDERATO che il predetto stanziamento tiene conto delle seguenti variazioni apportate per la copertura di oneri derivanti da interventi di sostegno già vigenti al 1° gennaio 2020, disciplinati da disposizioni successive all'istituzione del Fondo:

in diminuzione:

- **euro 12.000.000**, a carico della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi disciplinati dall'articolo 53-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di prepensionamenti dei giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale;
- **euro 4.000.000**, a carico della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi disciplinati dall'articolo 1, commi da 806 a 809 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), recante disposizioni in materia di credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore delle vendite al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- **euro 7.000.000**, a carico della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi disciplinati l'art. 1, comma 498, della citata legge di bilancio 2020 che dispone ulteriori interventi di sostegno per l'accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, in applicazione della disciplina di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- **euro 6.100.000**, a carico della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per gli interventi disciplinati dall'art. 1, comma 500, della medesima legge di bilancio 2020 che dispone interventi di sostegno per l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale;

in aumento:

- **euro 20.000.000**, sulla quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare gli interventi disciplinati dall'articolo 1, commi da 389 a 392, della legge di bilancio per l'anno 2020, che dispongono interventi di sostegno diretti alle scuole ed agli studenti per la promozione della lettura;

VISTI gli articoli 186, 188, 189 e 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che hanno introdotto ulteriori interventi di sostegno al settore editoriale con oneri finanziari la cui copertura è assicurata anche da risorse aggiuntive al Fondo;

CONSIDERATO che, per effetto del citato articolo 186, il credito di imposta di cui al comma 1 dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è concesso entro il limite massimo di **60 milioni** di euro per l'anno 2020, alla cui copertura dell'onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo, da imputarsi per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, il quale è contestualmente incrementato di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020;

CONSIDERATO che per effetto del citato articolo 189, è riconosciuto un contributo *una tantum* fino a 500 euro, entro il limite di **7 milioni** di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o da pensione;

CONSIDERATO che le risorse aggiuntive stanziare dagli articoli 186, 188 e 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" ai fini delle necessarie regolazioni contabili;

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la consistenza del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione risulta pari ad euro **160.391.472, in virtù delle seguenti variazioni:**

in diminuzione:

- **euro 27.500.000**, a parziale copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari per l'anno 2020, disciplinato dall'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato dall'articolo 3-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 ed integrato, per il solo anno 2020, dall'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale quota è imputata per **euro 15.000.000** alla quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e per **euro 12.500.000** alla quota del Fondo spettante al Ministero dello sviluppo economico, in conformità a quanto comunicato dalle Autorità politiche con le rispettive note del 18 febbraio 2020 e del 2 marzo 2020;

in aumento:

euro 7.000.000 sulla sola quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per finanziare la misura disciplinata dall'articolo 189 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente il contributo *una tantum* riconoscibile alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste; il relativo onere finanziario trova copertura ai sensi dell'articolo 265 del medesimo decreto-legge;

CONSIDERATO che la ripartizione del Fondo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 198 del 2016, va effettuata sull'ammontare delle risorse storiche affluite al Fondo per l'esercizio 2020, al netto delle variazioni sopra elencate, apportate per la copertura di oneri derivanti da misure di sostegno disciplinate da disposizioni entrate in vigore successivamente all'istituzione del Fondo;

CONSIDERATO che l'ammontare delle risorse storiche affluite al Fondo per l'esercizio 2020, da ripartire tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, risulta pari ad **euro 189.991.472**, e che la conseguente ripartizione in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 198 del 2016 dà luogo alle due quote così determinate:

- **euro 123.798.443** per la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- **euro 66.193.029** per il Ministero dello sviluppo economico;

DATO ATTO, altresì, che in attuazione dell'articolo 1, comma 230, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), con decreto in data 6 dicembre 2018, sono state versate sulla contabilità speciale n. 6085 intestata al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, aperta presso la Tesoreria dello Stato di Roma, le risorse, pari a 17,5 milioni di euro, della quota del Fondo spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per gli anni dal 2018 al 2021, previsti dal comma 226 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

CONSIDERATO, infine, che è necessario provvedere alla formale determinazione delle risorse da finalizzare alla copertura degli oneri connessi all'attuazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, per l'anno 2019, in attuazione dell'articolo 3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, posto che all'atto dell'entrata in vigore della predetta disposizione era stato già emanato, in data 6 maggio 2019, e registrato dagli Organi di controllo, il decreto di ripartizione delle risorse previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016, per l'anno 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, con il quale il dott. Andrea Martella è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 3 ottobre 2019, con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, dott. Andrea Martella, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l'attuazione delle relative politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 con il quale il Senatore Ingegnere Stefano Patuanelli è stato nominato Ministro dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 con il quale il Prof. Roberto Gualtieri è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 198 del 2016, stanziata con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione *Comunicazioni*, Programma *Sostegno al pluralismo dell'informazione*, per l'anno finanziario 2020, capitolo MEF 2196, denominato "*Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione*", e successivamente rideterminate a seguito delle variazioni evidenziate nelle premesse, pari ad **euro 160.391.472**, sono così ripartite, in base alle proporzioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della predetta legge n. 198 del 2016 e tenuto conto delle variazioni apportate al Fondo per la copertura di oneri derivanti da misure di sostegno di competenza della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinate da disposizioni successive all'istituzione del Fondo:

- **euro 106.698.443**, destinate alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri da stabilire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016;
- **euro 53.693.029**, destinate ad interventi di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, di competenza del Ministero dello sviluppo economico.


Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, una quota delle risorse già assegnate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2019, è destinata per complessivi euro 27.500.000, di cui euro 15.000.000 da imputare alla quota assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed euro 12.500.000 da imputare alla quota assegnata al Ministero dello sviluppo economico, al finanziamento del credito d'imposta previsto dall'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per gli investimenti effettuati nell'anno 2019.


Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 16 SET. 2020

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed
editoria



Il Ministro dell'economia e
delle finanze



Il Ministro dello sviluppo economico

